

**DIRETTIVA
PER LA TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE DEI
CONSUMI DI ELETTRICITÀ**

TITOLO I - Definizioni, oggetto e ambito di applicazione

*Articolo 1
Definizioni*

- 1.1 Ai fini della presente direttiva si adottano, in quanto compatibili, le definizioni di cui Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo integrato) e le seguenti definizioni:
- a. **Autorità** è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - b. **clienti** sono i clienti vincolati e i clienti idonei finali del mercato libero e del mercato vincolato;
 - c. **clienti idonei** sono i clienti che hanno acquisito diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale;
 - d. **clienti del mercato libero** sono i clienti idonei finali che hanno esercitato il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale;
 - e. **clienti del mercato vincolato** sono i clienti finali diversi dai clienti del mercato libero;
 - f. **esercente** è il soggetto che svolge i servizi di distribuzione e di vendita o anche il solo servizio di vendita dell’energia elettrica ai clienti del mercato vincolato in un’area territoriale o che svolge il servizio di vendita dell’energia elettrica ai clienti del mercato libero fornendo il cliente per l’intero fabbisogno;
 - g. **esercente multiservizio** è l’esercente che eroga, oltre ai servizi di cui al punto f), anche altri servizi di pubblica utilità;
 - h. **bolletta** o **documento di fatturazione** è il documento che l’esercente trasmette periodicamente al cliente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;
 - i. **autolettura** è la rilevazione effettuata dal cliente e la conseguente comunicazione all’esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
 - j. **lettura** è la rilevazione dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura anche attraverso dispositivi a distanza automatici;

- k. **consumi effettivi** sono i consumi rilevati fra una lettura o autolettura e quella successiva;
- l. **consumi stimati** sono i consumi determinati su base presuntiva, di norma in base ai consumi effettivi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente o, se il cliente è nuovo, in base all'utilizzo dichiarato, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate e, nel caso di cliente vincolato domestico, al numero dei componenti la sua famiglia;
- m. **corrispettivi per l'uso delle reti** sono i corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui al Testo integrato.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Gli esercenti adottano per i clienti del mercato vincolato alimentati in bassa e media tensione e per i clienti del mercato libero alimentati in bassa tensione una bolletta conforme alle disposizioni previste dalla presente direttiva.
- 2.2 La presente direttiva non si applica alla fatturazione nei confronti dei soggetti che utilizzano l'energia per scopi di illuminazione pubblica.
- 2.3 Gli esercenti che, oltre ai servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica forniscono altri servizi, adeguano le bollette alle norme contenute nella presente direttiva per la parte concernente la fatturazione dei consumi di elettricità.
- 2.4 Gli esercenti possono riportare, integralmente o in parte, le informazioni ai clienti di cui ai titoli III e IV della presente direttiva, su fogli diversi da quelli che documentano i consumi, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dai medesimi titoli.

TITOLO II - Informazioni relative alla fornitura e ai corrispettivi

Articolo 3

Tipologia di contratto e caratteristiche della fornitura

- 3.1 Nella bolletta dei clienti del mercato vincolato è riportata la tipologia di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.2 del Testo integrato e la tariffa o l'opzione tariffaria applicata al cliente.
- 3.2 Nella bolletta dei clienti del mercato libero è riportata l'eventuale denominazione specifica dell'offerta contrattuale sottoscritta.
- 3.3 La bolletta riporta la tensione di alimentazione e la potenza disponibile. Qualora l'opzione tariffaria applicata o il contratto sottoscritto dal cliente prevedano un corrispettivo per la potenza impegnata, la bolletta riporta la potenza impegnata.
- 3.4 La bolletta riporta gli elementi identificativi del cliente e del punto di prelievo, nonché del codice alfanumerico identificativo omogeneo del punto di prelievo secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n.

168/03 e dall'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni, precisando che tale codice si utilizza in tutte le comunicazioni verso l'impresa distributrice e in particolare per le comunicazioni inerenti il cambio del venditore.

Articolo 4

Periodo di riferimento della fatturazione e consumi

- 4.1 La bolletta evidenzia:
- il periodo cui si riferisce la fatturazione e i termini di scadenza del pagamento;
 - le letture o autoletture del gruppo di misura in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data;
 - i consumi fatturati.
- 4.2 Nelle bollette in cui sono contabilizzati consumi non rilevati tramite letture o autoletture, l'informazione di cui al comma 4.1, lett. b. è sostituita dall'indicazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime.
- 4.3 Qualora la bolletta emessa sulla base di una lettura o autolettura del gruppo di misura faccia seguito a bollette emesse sulla base di consumi stimati, vengono posti in evidenza in detrazione i consumi già contabilizzati nelle precedenti bollette.

Articolo 5

Unità di misura

- 5.1 L'unità di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi dell'energia elettrica è il kWh. Qualora gli esercenti utilizzino nella bolletta come unità di misura dei consumi un altro riferimento convenzionale, la corrispondenza tra il riferimento convenzionale utilizzato e il kWh viene riportata in evidenza nel Quadro sintetico di cui al successivo articolo 7.
- 5.2 Gli eventuali prelievi di energia reattiva sono contabilizzati in kvarh. La potenza impegnata e la potenza disponibile vengono espresse in kW.

Articolo 6

Addebiti relativi ai corrispettivi e alle imposte

- 6.1 I corrispettivi unitari fatturati al cliente per l'uso delle reti vengono indicati in bolletta, comprensivi delle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
- 6.2 Fatto salvo quanto previsto al comma 6.1, è facoltà dell'esercente fornire, nella parte della bolletta riservata alle informazioni, dettagli sulle componenti A, UC, MCT dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e dei corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento, quale informazione aggiuntiva.
- 6.3 L'esercente fornisce al cliente, qualora questo ne faccia richiesta, le ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati per singole componenti dell'opzione

tariffaria adottata o del prezzo contrattualmente concordato e ogni informazione utile circa la correttezza di tutti i corrispettivi fatturati. A tal fine, qualora vengano indicati al cliente riferimenti normativi o contrattuali, dovrà esserne descritto anche il contenuto. Le modalità con cui l' esercente fornisce tali informazioni sono indicate in bolletta.

- 6.4 Al fine di fornire, al cliente che ne faccia richiesta, le informazioni relative alle componenti A, UC, MCT, dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, queste vengono così denominate:

A2: smantellamento delle centrali nucleari e chiusura del ciclo del combustibile;

A3: promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;

A4: finanziamento dei regimi tariffari speciali (ad esempio: alluminio primario Ferrovie dello Stato SpA, Società Terni SpA, comuni rivieraschi);

A5: finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo;

A6: copertura dei costi già sostenuti dalle imprese e non recuperabili in seguito alla liberalizzazione del mercato;

UC1 copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia per il mercato vincolato;

UC3: copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di trasmissione e distribuzione e dei meccanismi di integrazione;

UC4: copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori (isole minori e altri);

UC5: copertura degli squilibri tra perdite standard e perdite effettive nelle reti;

UC6: remunerazione dei miglioramenti della continuità del servizio elettrico;

MCT: finanziamento delle misure di compensazione territoriale per lo smantellamento delle centrali nucleari.

- 6.5 La bolletta riporta l'indicazione separata delle singole imposte e delle relative aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro successivi aggiornamenti e modificazioni.

Articolo 7

Quadro sintetico e quadro di dettaglio

- 7.1 La bolletta riporta un Quadro sintetico e un Quadro di dettaglio, conformi gli schemi di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4 alla presente Direttiva, di cui formano parte integrante e sostanziale. Gli esercenti utilizzano le denominazioni previste dai suddetti Allegati e un carattere di stampa leggibile. Le modalità grafiche sono liberamente determinate dall' esercente.
- 7.2 Il quadro sintetico (*Allegato 1*) riporta:
- le informazioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente Direttiva;
 - il totale dovuto per la fornitura di energia elettrica al netto delle imposte, il totale delle imposte e dell' Iva, il totale degli eventuali altri oneri e delle relative imposte e il totale della bolletta.
- 7.3 Nel caso in cui venga emessa un' unica bolletta per più punti di prelievo le informazioni di cui al comma 7.2, punto a. devono essere riportate nei quadri di dettaglio relativi a ciascun punto di prelievo.

- 7.4 Il quadro di dettaglio per i clienti non domestici (Allegato 2) riporta i corrispettivi fatturati al cliente ai sensi della normativa vigente e i corrispettivi previsti dal contratto di fornitura, suddivisi nelle tre macro-voci:
- corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura;
 - corrispettivi per acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento;
 - gli oneri diversi dalla quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.
- 7.5 Il quadro di dettaglio per i clienti domestici (Allegato 3) riporta i corrispettivi fatturati al cliente ai sensi della normativa vigente, i corrispettivi previsti dal contratto di fornitura, separando:
- i corrispettivi fissi;
 - i corrispettivi di potenza;
 - i corrispettivi di energia;
 - gli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.
- 7.6 Qualora il contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica, che non consenta la scomposizione nelle macro-voci di cui al comma 7.4, lett. a. e b., la bolletta riporta il quadro di dettaglio di cui all'Allegato 4, specificando che il corrispettivo indicato comprende l'uso delle reti e il servizio di misura, gli oneri generali, i servizi di acquisto e vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica.
- 7.7 Qualora il contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero preveda sconti, in percentuale o in misura fissa, questi vengono indicati in corrispondenza del corrispettivo a cui si riferiscono.
- 7.8 Qualora la bolletta emessa sulla base di una lettura o autolettura del gruppo di misura faccia seguito a bollette emesse sulla base di consumi stimati, viene posto in evidenza il ricalcolo effettuato per l'applicazione delle variazioni tariffarie o di prezzo per effetto di eventuali indicizzazioni previste dal contratto e delle imposte e la restituzione delle somme già corrisposte in acconto per consumi e per imposte. Per i clienti del mercato vincolato le variazioni tariffarie sono applicate secondo quanto previsto all'art. 5, comma 5.4 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99.
- 7.9 Qualora sia prevista una differenziazione del prezzo del kWh per scaglioni di consumo, la bolletta riporta la distribuzione dei consumi del cliente per scaglioni di consumo ed i relativi prezzi. Qualora sia prevista una differenziazione del prezzo del kWh per fasce orarie, la bolletta riporta la distribuzione dei consumi del cliente per fasce e i relativi prezzi.

Articolo 8

Rimborsi ed indennizzi automatici

- 8.1 Per i soli clienti che ne hanno diritto, come di seguito specificato, la bolletta riporta:
- i rimborsi tariffari dovuti al mancato rispetto da parte dell'esercente del vincolo sui ricavi tariffari V1 ai sensi dell'articolo 9 del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni;

- b. gli indennizzi automatici per il mancato rispetto di livelli specifici di qualità commerciale, ai sensi dell'articolo 67, comma 67.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04 come successivamente integrato e modificato;
 - c. gli indennizzi automatici ai clienti finali alimentati in media tensione con elevato numero annuo di interruzioni, ai sensi dell'articolo 33 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente integrato e modificato.
- 8.2 La bolletta riporta la causale relativa agli indennizzi automatici di cui al comma precedente.

Articolo 9

Separazione della fatturazione dei consumi dalla fatturazione di altri oneri

- 9.1 I corrispettivi diversi da quelli previsti all'articolo 7, comma 7.4, lettere a. e b. e comma 7.5, lettere a., b. e c., dovuti, ad esempio, per interventi per verifica o spostamento dei gruppi di misura o per altri interventi effettuati a richiesta del cliente, sono riportati nella bolletta in maniera distinta. Al momento della richiesta della prestazione o all'effettuazione dei lavori, il cliente del mercato vincolato può domandare all'esercente la fatturazione separata dei corrispettivi dovuti per i lavori. In caso di fatturazione congiunta gli esercenti segnalano ai clienti del mercato vincolato la possibilità di provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per causali diverse dalla fatturazione dei consumi di energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento.
- 9.2 I corrispettivi dovuti per oneri di sollecito, per interessi moratori, per deposito cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale, sono riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi relativi ai consumi. Le voci soggette ad imposta sul valore aggiunto sono poste in evidenza. Per i corrispettivi dovuti a titolo di interessi moratori la bolletta riporta il totale, il tasso di interesse e il periodo di tempo a cui questo si applica.
- 9.3 Gli esercenti multiservizio, che effettuano la fatturazione congiunta di più servizi, segnalano nella bolletta dei clienti del mercato vincolato la possibilità di provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e modalità di pagamento.

Articolo 10

Clienti finali utenti del dispacciamento

- 10.1 Gli esercenti non sono tenuti all'applicazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 4.1, lettera b. e al successivo articolo 15 nei confronti dei clienti che

abbiano stipulato i contratti di trasmissione e distribuzione e dispacciamento in prelievo, di cui all'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e all'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni, direttamente con i distributori e con Terna.

TITOLO III - Informazioni relative alle modalità di pagamento e alla sospensione della fornitura

Articolo 11

Informazioni relative ai pagamenti

- 11.1 La bolletta riporta:
- a. tutte le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente;
 - b. la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dal cliente. Sono esclusi dall'osservanza di questo obbligo gli esercenti che ricorrano ad una periodicità di fatturazione inferiore al bimestre;
 - c. il tasso di interesse di mora applicato dall'esercente, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, o del contratto sottoscritto, nel caso in cui il pagamento avviene oltre il termine di scadenza prefissato. Sono riportati i giorni di ritardo ai quali si applica il tasso di interesse;
 - d. il termine che intercorre tra la scadenza indicata per il pagamento e l'attivazione delle procedure previste dal contratto in caso di morosità del cliente.
- 11.2 Nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione del pagamento ai sensi dell'articolo 13, comma 13.5 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 come successivamente integrata e modificata o ai sensi del contratto di fornitura, viene segnalata con evidenza tale possibilità e vengono fornite indicazioni al cliente sui tempi e sulle modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.

Articolo 12

Informazioni relative alla morosità del cliente

- 12.1 Qualora, ai sensi dell'articolo 11, comma 11.1, lett. b., siano segnalate situazioni di morosità relative a bollette precedenti:
- a. la bolletta riporta le modalità di comunicazione da parte del cliente all'esercente dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare l'attivazione delle procedure previste in caso di morosità;
 - b. la bolletta informa il cliente circa le procedure previste dal contratto in caso di morosità e il costo delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura stessa. Per i clienti del mercato vincolato le medesime informazioni devono essere riportate nelle lettere di sollecito inviate al cliente moroso, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 come successivamente integrata e modificata.

TITOLO IV - Altre informazioni al cliente**Articolo 13***Comunicazioni dell'Autorità*

- 13.1 Gli esercenti adottano misure affinché, su richiesta dell'Autorità, in relazione a specifiche circostanze, sia possibile l'inserimento in bolletta di comunicazioni destinate ai clienti finali.
- 13.2 Il testo di tali comunicazioni viene reso noto agli esercenti tramite il sito internet dell'Autorità e deve essere riportato in tutte le bollette emesse a partire dal trentesimo giorno successivo fino a raggiungere tutti i clienti interessati.

Articolo 14*Informazioni su aggiornamenti dei corrispettivi e opzioni tariffarie*

- 14.1 La bolletta riporta eventuali aggiornamenti dei corrispettivi indicando in modo completo la fonte normativa o contrattuale da cui derivano.
- 14.2 Per facilitare la scelta delle opzioni tariffarie, almeno una volta all'anno, l'esercente segnala nella bolletta, a ciascun cliente del mercato vincolato, l'opzione tariffaria più conveniente, definita sulla base delle caratteristiche di consumo del cliente relative ai dodici mesi precedenti, se diversa dall'opzione tariffaria già applicata ai sensi dell'articolo 4, comma 4.8 del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni.

Articolo 15*Informazioni sui consumi del cliente*

- 15.1 In ogni bolletta deve essere posto in evidenza il consumo annuo del cliente, sulla base delle letture o autoletture effettuate o delle migliori stime disponibili. Nel caso di clienti nuovi vengono posti in evidenza i consumi fatturati dall'inizio della fornitura, fino a quando non si renda disponibile una lettura o autolettura che consenta di coprire un periodo di almeno un anno. Qualora sia prevista una differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, il consumo annuo è suddiviso in fasce orarie.
- 15.2 Al fine di promuovere l'uso efficiente delle risorse e la tutela dell'ambiente, l'esercente riporta, almeno una volta all'anno, in una bolletta di conguaglio, una indicazione che consenta al cliente, con riferimento a dati periodi di tempo, di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di energia elettrica. Tale indicazione non viene riportata per i clienti per i quali non siano disponibili rilevazioni a seguito di lettura o autolettura per periodi comparabili. Per i clienti che hanno scelto l'applicazione di un prezzo o di un'opzione che prevede una differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, i consumi medi giornalieri sono suddivisi nelle fasce orarie rilevanti ai fini dell'applicazione del prezzo o dell'opzione.

Articolo 16*Mix di fonti della produzione nazionale*

- 16.1 Gli esercenti riportano in bolletta, una volta all'anno, il mix di fonti della produzione nazionale di energia elettrica, suddivise per tipologia di impianto e per tipologia di combustibile, con riferimento all'anno precedente. A tal fine gli esercenti utilizzano la tabella relativa alla produzione lorda di energia elettrica per fonte pubblicata sul sito internet dell'Autorità alla sezione "Dati statistici del settore elettrico".

Articolo 17*Servizio guasti e reclami*

- 17.1 La bolletta dei clienti del mercato vincolato riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti del distributore, a cui il cliente può rivolgersi in qualsiasi momento.
- 17.2 La bolletta riporta in maniera evidente il recapito per l'inoltro all'esercente, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni.

Quadro sintetico

1. Il Quadro sintetico riporta:

- a. i dati relativi alla bolletta:
 - il periodo di riferimento della fatturazione (articolo 4, comma 1, lett. a);
 - i dati previsti dalla normativa fiscale vigente;
- b. i dati identificativi del cliente, della fornitura e del contratto:
 - l'eventuale codice identificativo del cliente o del contratto o del punto di prelievo, il POD, secondo quanto previsto dalla regolazione vigente in materia (articolo 3, comma 3.4), l'indirizzo del punto di prelievo;
 - le caratteristiche della fornitura (la tensione di alimentazione; la potenza disponibile; la potenza impegnata se sono previsti corrispettivi per la medesima) (articolo 3, comma 3.3);
 - la tipologia contrattuale, la tariffa/opzione tariffaria, l'eventuale denominazione specifica dell'offerta contrattuale sottoscritta dal cliente (articolo 3, commi 3.1 e 3.2);
- c. i dati relativi e alle letture e ai consumi (articolo 4):
 - le letture o autoletture in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data o l'indicazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime;
 - i consumi fatturati nella bolletta, specificando se si tratta di consumi stimati;
- d. la sintesi degli importi dovuti per la fornitura:
 - il totale fornitura di energia elettrica, al netto delle imposte;
 - il totale imposte;
 - la base imponibile e l'Iva;
 - il totale fornitura di energia elettrica e imposte;
 - gli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica e Iva ad essi relativa;
 - il totale bolletta;
- e. la data entro cui deve essere effettuato il pagamento (articolo 4, comma 4.1, lett. a);
- f. un rimando al quadro di dettaglio.

2. Qualora la bolletta sia emessa sulla base di una lettura o autolettura, ma faccia seguito a bollette emesse in base a consumi stimati vengono evidenziati in detrazione:

- con riferimento al punto c) i consumi già contabilizzati nelle precedenti bollette (articolo 4, comma 4.3);
- con riferimento al punto d) gli eventuali acconti per consumi e per imposte già fatturati in precedenti bollette.

Quadro di dettaglio – CLIENTI NON DOMESTICI

Corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Totale
QUOTA FISSA	€/cliente/mese		mesi	
QUOTA POTENZA	€/kW di potenza impegnata/mese		kW mesi	
QUOTA ENERGIA				
	€/kWh		kWh per scaglioni o fasce	
Dalal....	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
Dalal....	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
Totale				
Energia reattiva	€/kvarh			
	€/kvarh			
Totale corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura				

Corrispettivi per acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento

QUOTA FISSA vendita	€/cliente/mese			
QUOTA ENERGIA				
	€/kWh		kWh per scaglioni o fasce	
Dalal....	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
Dalal....	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
Totale				
Totale acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento				

Acconti bollette precedenti per quote energia su kWh (*eventuale*)

Imposte

Imposta erariale				
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			

Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Addizionale enti locali				
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
TOTALE IMPOSTE				

Acconti bollette precedenti per imposte su kWh (<i>eventuale</i>)	
---	--

TOTALE netto Iva	
I/VA su imponibile di euro	
TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE	

Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica

A. <i>ad esempio: int. mora per ritardo pagamento: totale, tasso di interesse, giorni di ritardo (esenti Iva)</i>	
B <i>ad esempio diritti fissi, contributi di allacciamento, corrispettivi per servizi aggiuntivi</i>	
C.....	
Iva su.....	
Totale oneri diversi	

TOTALE BOLLETTA			
------------------------	--	--	--

Indicare i corrispettivi che possono essere pagati separatamente.

Quadro di dettaglio – CLIENTI DOMESTICI

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Totale
QUOTA FISSA	€/cliente/mese		mesi	
QUOTA POTENZA	€/kW di potenza impegnata/mese		kW mesi	
TOTALE				

QUOTA ENERGIA				
Dal ... al	€/kWh		kWh per scaglioni o fasce	
	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
Dalal....	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
Totale quota energia				
Energia reattiva	€/kvarh			
	€/kvarh			

Acconti bollette precedenti per quota energia su kWh (eventuale)	
--	--

Imposte

Imposta erariale				
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Addizionale enti locali				
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
TOTALE IMPOSTE				

Acconti bollette precedenti per imposte su kWh (eventuale)	
--	--

TOTALE netto Iva	
I/A su imponibile di euro	
TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE	

Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica

A. ad esempio: int. mora per ritardo pagamento: totale, tasso di interesse, giorni di ritardo (esenti Iva)	
--	--

<i>B ad esempio: diritti fissi, contributi di allacciamento, corrispettivi per servizi aggiuntivi</i>	
<i>C.....</i>	
<i>Iva su.....</i>	
<i>Totale oneri diversi</i>	
TOTALE BOLLETTA	

Indicare i corrispettivi che possono essere pagati separatamente.

Quadro di dettaglio

Corrispettivi per la fornitura di energia elettrica

	Unità di misura	Corrispettivo unitario	Quantità	Totale
Corrispettivo per la fornitura di energia elettrica (1)	€/cliente, €/kWh.....			
Dalal....	€/kWh		KWh per scaglioni o fasce	
	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
Dalal....	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
TOTALE FORNITURA				

Acconti bollette precedenti per quote energia su kWh (eventuale)	
---	--

Imposte

Imposta erariale				
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Addizionale enti locali				
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
TOTALE IMPOSTE				

Acconti bollette precedenti per imposte su kWh (eventuale)	
---	--

TOTALE netto Iva	
/IVA su imponibile di euro	
TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE	

Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica

A. ad esempio: int. mora per ritardo pagamento: totale, tasso di interesse, giorni di ritardo (esenti Iva)	
B ad esempio: diritti fissi, contributi di allacciamento, corrispettivi per servizi aggiuntivi	
C.....	

Iva su.....	
Totale oneri diversi	

TOTALE BOLLETTA			
------------------------	--	--	--

(1) In tale corrispettivo sono compresi: l'uso delle reti e il servizio di misura, gli oneri generali, i servizi di acquisto e vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica

Indicare i corrispettivi che possono essere pagati separatamente.